



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.11882/2015 del 22/12/2015 Prot. n.317961/2015 del 22/12/2015
Fasc.9.3 / 2015 / 84

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera alla
Società FAVINI COSTRUZIONI S.R.L. - P. IVA e C.F. 03551070174 -
con sede legale in Comune di Brescia - Via Bose n. 1/bis - ed
insediamento produttivo in Comune di Rho - Via Sesia n. 1.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Visto il D. Lgs. 03.04.06 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35*";

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "*Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)*";

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801 del 7/11/2013 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina

dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

Visti:

- i Decreti del Sindaco metropolitano R.G. 285/2015 del 03/11/2015 "Primo intervento di modifica della macrostruttura della Città metropolitana" e R.G. 307/2015 del 01/12/2015 "Errata corrige del decreto del Sindaco metropolitano R.G. 285/2015 'Primo intervento di modifica della macrostruttura della Città metropolitana'";
- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 319 del 10/12/2015 atti n. 308845/1.19/2015/7 "Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano".

Richiamato il Decreto Dirigenziale del Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - Raccolta Generale n.11026/2015 del 04/12/2015 – avente ad oggetto “Primo provvedimento straordinario, contingibile ed urgente di avviamento di procedura accelerata per l' esame di pratiche giacenti o parzialmente trattate: Servizio gestione e Procedimenti AUA, Servizio Risorse Idriche, Servizio Acque reflue, Servizio Inquinamento Atmosferico, Servizio Giuridico Amministrativo Energia, Servizio Bonifiche siti contaminati e Servizio Sviluppo interventi tecnici strategici siti contaminati. Costituzione di task-force per il trattamento e la chiusura d'urgenza delle pratiche”.

Visto l'art. 38 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, ora Città metropolitana;

Visti inoltre:

la **Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1** “*Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*”;

la **D.G.R. n. 7/20043 del 23/12/2004** “*Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle Province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e alle altre attività connesse*”; il **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152** e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la parte quinta “*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*”;

la **Legge regionale 11.12.2006 n. 24** “*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'Ambiente*” ed in particolare l'art. 8 comma 2;

Richiamate le seguenti disposizioni della Regione Lombardia;

D.G.R. n. 7/11667 del 20.12.2002 D.G.R n. 7/16103 del 23.01.2004 D.G.r. n. 8/196 del 22.06.2005 di approvazione degli allegati tecnici per tipologia di attività;

D.G.R 30 Marzo 2009 n.8/9201 di approvazione del nuovo tariffario;

D.G.R. 30 Maggio 2012 n. IX.3552 "*Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs 152\06 e s.m.i. Modifica ed aggiornamento della d.g.r 1 Agosto 2003 - n7/13943*";

Preso atto del fatto che la Società **FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.** - P. IVA e C.F. 03551070174 - con sede legale in Comune di Brescia - Via Bose n. 1/bis - ed insediamento produttivo in Comune di Rho - Via Sesia n. 1 - ha presentato istanza per Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 59/2013, al SUAP del Comune di Rho che l'ha poi trasmessa telematicamente in data 10/02/2015 prot. CMMI 31573 alla Città metropolitana di Milano in qualità di autorità competente che ha esaminato anche la documentazione allegata a corredo dell'istanza;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che con nota datata 07/10/2015 prot. CMMI n. 254697, trasmessa in pari data e pari protocollo, il Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 07/10/2015 prot. CMMI n. 254027, nell'ambito della quale ha espresso parere favorevole con le prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico prot. CMMI n. 254044/2015 parte integrante del verbale stesso;

Precisato che nella domanda per Autorizzazione Unica Ambientale sopra indicata la Società **FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.** ha presentato istanza anche per scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia e, con nota datata 03/06/2015 prot. ATO n. 7273, pervenuta in data 04/06/2015 prot. CMMI 141704, ATO - Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ora Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano - Azienda Speciale ha inoltrato richiesta di archiviazione per lo scarico sopra citato a seguito di nota inviata ad ATO dalla Società **FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.** in cui viene specificato: "... (omissis) ... si ritiene che in ottemperanza al dettato normativo vigente in materia di rifiuti, il cd "fresato d'asfalto" si può considerare ope legis un sottoprodotto data la sussistenza dei requisiti previsti dal art. 184 bis del citato Decreto e per tale motivo non si ritiene possano configurarsi le condizioni di applicabilità del Regolamento Regionale n 4 del 26 marzo 2006 recante "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 12 dicembre 2003" per tale motivo, non oggetto di istanza autorizzativa di competenza da parte Vostra in quanto si tratterebbe unicamente di superfici scolanti non ricadenti nelle fattispecie previste dall'art. 3 del citato Regolamento.", e dalla nota del Gestore Amiacque Srl che ha rilevato, a fronte della ricezione della sopracitata lettera, l'annullamento di fatto della richiesta di autorizzazione presentata dall'Impresa stessa, e ha archiviato per quanto di competenza, il procedimento di espressione;

Dato atto che la Società **FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.** :

- ha effettuato in data 22/01/2015 il versamento degli oneri istruttori e di procedibilità dovuti, trasmettendo tramite il S.U.A.P. competente la relativa quietanza di pagamento;
- ha trasmesso in data 14/12/2015 con nota prot. n. 310081 la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e del suo allegato, a seguito di richiesta inoltrata in data 30/11/2015 con nota prot. CMMI n. 301307 di pari data;

Richiamate le prescrizioni contenute nell' "Allegato Tecnico relativo alle emissioni in atmosfera prot. CMMI n. 254044/2015, approvato nell'ambito della Conferenza dei Servizi sopra citata che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

Visti e richiamati:

- gli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano, ora Città metropolitana
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan R.G. 41/2015 del 5 novembre 2015, atti n. 275757/5.3/2015/7, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
- il decreto del Sindaco Metropolitan R.G. 290/2015 del 12/11/2015, atti n. 283562/2.4/2015/1, con il quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Richiamato il PEG 2015 - Obiettivo n.14531 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - art. 4, comma 7;

AUTORIZZA

il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale per emissioni in atmosfera, ai sensi del D.P.R. 59/2013, alla Società **FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.** - P. IVA e C.F. 03551070174 - con sede legale in Comune di Brescia - Via Bose n. 1/bis - ed insediamento produttivo in Comune di Rho - Via Sesia n. 1 - , alle condizioni e prescrizioni di cui all' Allegato Tecnico relativo alle emissioni in atmosfera prot. CMMI n. 254044/2015, approvato dalla Conferenza dei Servizi in premessa richiamata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

1) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Rho del presente titolo, che dovrà essere

trasmesso anche alla Città metropolitana di Milano, per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, precisato che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

2) il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali per lo stesso titolo abilitativo a far data dal provvedimento di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Rho;

3) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

4) ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativo Allegato Tecnico saranno effettuate da ARPA competente per territorio;

5) il presente atto verrà trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Rho per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla richiedente Società **FAVINI COSTRUZIONI S.R.L.** - P. IVA e C.F. 03551070174 - con sede legale in Comune di Brescia - Via Bose n. 1/bis - ed insediamento produttivo in Comune di Rho - Via Sesia n. 1 -;

6) ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Dott. Giuseppe Bono - responsabile del "Servizio Gestione Procedimenti A.U.A.";

7) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il **Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy** è l'Arch. Giovanni Roberto Parma – Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia.

8) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013;

9) si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano, ora Città metropolitana.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati

effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

***Il Direttore del Settore
Qualità dell'aria, rumore ed energia
Arch. Giovanni Roberto Parma***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di Euro 17 per n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 ed una marca da bollo da Euro 1,00 per l'allegato tecnico contrassegnate rispettivamente con i seguenti rispettivi numeri di serie : 01150328946324 e 01110898954164.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'Istruttoria: il Responsabile del procedimento
Pratica trattata da: Raffaella Barioli